



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

131/2016
Ottobre/8/2016 (*)
Napoli 14 Ottobre 2016

Il rimborso delle spese in favore dei dipendenti in trasferta (anche) all'interno del territorio comunale con utilizzo del servizio di car-sharing possono essere ricondotti nella previsione di esenzione contenuta nell'art. 51 del T.U.I.R.. Tale importante chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n° 83/E pubblicata il 28 settembre u.s.

L'evoluzione tecnologica del nostro mondo comporta l'inevitabile necessità di adeguare il dettato normativo, magari formatosi molti anni addietro, al progresso irrefrenabile della società moderna, laddove ci si ritrovi ad applicare ciò che è astratto alla realtà attuale molto diversa da quella del Legislatore dell'epoca.

In tale ottica va esaminata la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 83/E del 28 settembre u.s. che si è occupata dell'utilizzo **del servizio di car-sharing, all'interno del territorio comunale, da parte di lavoratori dipendenti, e del trattamento fiscale dei relativi rimborsi connessi all'utilizzo di tale servizio.**

Nello specifico, la risoluzione è stata emessa a seguito di apposita istanza da parte di una società offerente servizi di consulenza nel campo della *information technology*. Per espletare tale attività, i dipendenti della società si recano presso le sedi dei clienti, a volte localizzate nello stesso comune ove è ubicata la

“normale” sede di lavoro. Al fine di ottimizzare i costi relativi agli spostamenti, **la società istante intenderebbe equiparare le fatture emesse dalle società di car-sharing ai documenti che attestano il sostenimento delle spese di trasporto, come ad esempio le ricevute del taxi o dei mezzi di trasporto pubblico, il cui rimborso non è da assoggettare a tassazione - ex art. 51 co. 5 del T.U.I.R..**

L'A.d.E., con il documento di prassi in disamina, precisa che nel servizio di *car-sharing*, **similmente al servizio taxi**, il corrispettivo dovuto dal cliente (nel caso *de quo* i dipendenti della società istante) è quantificato in ragione dell'effettivo utilizzo del veicolo messo a sua disposizione e cioè in base alla durata del tragitto ed ai chilometri percorsi.

Nello specifico, **le fatture emesse dalla società di car-sharing contengono:**

- ◆ generalità dell'utilizzatore;
- ◆ luogo di partenza;
- ◆ luogo di arrivo;
- ◆ ora di prenotazione del veicolo;
- ◆ ora di partenza;
- ◆ ora di arrivo a destinazione;
- ◆ chilometri percorsi.

Tale fattura, *de facto*, certifica che **la spesa di trasporto è stata sostenuta in occasione di trasferta effettuata dal dipendente.**

Orbene, l'Agenzia ha evidenziato che l'art. 51 co. 5 del T.U.I.R. prevede che *“le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, **comprovate da documenti provenienti dal vettore**, concorrono a formare il reddito”.*

Pertanto, **laddove la trasferta si svolga all'interno del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, sono esclusi da tassazione i soli rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, mentre sono da assoggettare a tassazione le indennità e i rimborsi di altre spese di viaggio.**

In nuce, considerato che il servizio di car-sharing consente, esaminando la documentazione rilasciata, di individuare sia il dipendente destinatario della prestazione che il percorso effettuato, in modo dettagliato, e l'importo versato, può ritenersi, a parere dell'Agenzia

delle Entrate, che i rimborsi delle relative spese in favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale, documentate nei modi indicati, possono essere ricondotti nella previsione di esenzione - ex art. 51 co. 5 del T..U.I.R.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA